

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1015 del 11 agosto 2023

Approvazione dei criteri e delle norme di gestione degli Istituti privatistici nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027. L. n. 157/1992, L. r. n. 50/1993, Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Si provvede all'approvazione dei criteri e delle norme di gestione degli Istituti privati nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 (PFVR 2022-2027), approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85/2023, nonché a definire l'iter procedurale e la documentazione da produrre in sede di prima concessione, di modifica e di rinnovo di concessione relativamente a tali Istituti.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*" ai commi 1 e 2 dell'art. 16, specificano che siano le Regioni, entro i limiti del 15% del proprio Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), previa richiesta degli interessati e dopo aver acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a regolamentare ed autorizzare sia l'istituzione delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e sia le Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV), nonché a prevedere, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 16, comma 3, della predetta L. n. 157/1992, l'istituzione di AATV anche nelle zone umide e vallive.

La Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "*Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'*", nell'ambito del complessivo processo di riordino che ha portato alla riallocazione in capo alla stessa delle funzioni in materia di caccia e di pesca, processo conclusosi il 1° ottobre 2019, ha definito un unico livello di pianificazione faunistico-venatoria centralizzato su base regionale. L'art. 8 "*Pianificazione faunistico-venatoria regionale*" della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*" prevede la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a livello di pianificazione regionale che comprenda e implementi le tematiche rilevanti del territorio.

In particolare ai commi 2 e 3 dell'art. 8, della medesima legge regionale, si prevede che siano il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 (PFVR 2022-2027) ed il relativo Regolamento di Attuazione (RdA) a determinare i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alla costituzione di Aziende Faunistiche Venatorie - AFV, di Aziende Agri Turistiche Venatorie - AATV e dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale attraverso uno specifico provvedimento della Giunta regionale. Agli artt. 29, 30 e 31 della Legge regionale n. 50/93 sono definite le procedure amministrative per la loro istituzione e le disposizioni per la gestione faunistico-venatoria.

Con Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023 è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 riassorbendo con tale provvedimento i contenuti richiamati all'art. 1 della L.R. 2/2022 abrogato con Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023.

Il Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027, al Titolo VI "*Disposizioni integrative per il territorio lagunare vallivo*" (artt. 12, 13 e 14) definisce le disposizioni sull'attività venatoria nelle Aziende faunistico venatorie che ricadono nel territorio lagunare e vallivo mentre al Titolo VIII "*Aziende Faunistico-Venatorie., Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri privati di riproduzione per la Fauna Selvatica allo stato naturale: criteri per l'individuazione dei relativi territori nonché criteri e strumenti gestionali*" (Capo I - II - III e IV) detta ulteriori disposizioni regolamentari per gli Istituti privati.

La gestione in forma privatistica della fauna è prevista dalla legge quadro nazionale a fronte del pagamento di una specifica taxa di concessione da parte dei titolari degli AFV, AATV e altri Istituti privati. Nell'ambito del territorio regionale del Veneto le Aziende faunistico-venatorie hanno storicamente consolidato la propria presenza soprattutto in particolari contesti ambientali e territoriali come il territorio lagunare e vallivo nelle macroaree della laguna di Caorle, della laguna di Venezia e del Delta del Po, in alcune parti della Provincia di Verona, in particolare nell'area dell'Ambito Territoriale di Caccia 01 - Garda e nella

Provincia di Treviso. Nel restante territorio regionale la presenza di tali Istituti incide generalmente in maniera meno significativa in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale e alla superficie effettivamente a disposizione per la caccia programmata a livello di Ambito Territoriale di Caccia.

Tutto ciò premesso, come disposto dal Titolo VIII (artt. 18, 24 e 28) del Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027 che demanda alla Giunta regionale l'approvazione delle procedure amministrative per la concessione delle AFV, delle AATV e dei Centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, si propone, sulla base delle valutazioni istruttorie e di quanto predisposto dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "*Criteria e norme di gestione degli Istituti privati*" nell'ambito del PFVR 2022-2027.

Gli indirizzi gestionali relativi a tali Istituti devono anch'essi concorrere a raggiungere, in coerenza con quanto previsto per il restante territorio a gestione programmata, i seguenti obiettivi:

- tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
- programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;
- autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile;
- riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento;
- contenimento ed eradicazione di specie esotiche-aliene;
- miglioramento qualitativo ed equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni di ungulati autoctoni rispetto a densità e distribuzione territoriale;
- contenimento o eradicazione dei nuclei presenti di ungulati estranei al patrimonio faunistico regionale;
- sostenibilità aziendale rispetto alle proprietà private presenti e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale;
- riduzione danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto*";

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali*";

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "*Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'*";

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "*Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25*";

VISTA la DGR 1079 del 16 agosto 2019 "*Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in*

capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.";

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023 relativa a "*Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023.*".

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri e le norme di gestione delle Aziende Faunistiche Venatorie, delle Aziende Agri-turistiche Venatorie e dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "*Criteri e norme di gestione degli Istituti privati*" nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto e dei procedimenti derivanti dalla sua adozione, comprese le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.